

LAVORO E PREVIDENZA

Sanzioni dovute se il professionista non riceve risposta dalla Cassa sui contributi dovuti

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **dubbio** del professionista in merito alla **debenza dei contributi alla Cassa di previdenza** nel caso di esercizio dell'attività in forma **societaria**, con **soci** che **non svolgono attività di commercialista**, **non è idoneo ad escludere l'applicazione delle sanzioni** previste in caso di **omesso versamento** delle somme previste.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 32385**, depositata ieri, 8 novembre.

Un **dottore commercialista** promuoveva ricorso per cassazione, denunciando, tra l'altro, l'**illegittima applicazione delle sanzioni** irrogate per **non aver il professionista assoggettato a contribuzione i redditi percepiti** dall'attività esercitata nell'ambito di una **società** composta non esclusivamente da commercialisti.

Riteneva infatti **non dovuta la sanzione** per avere operato in buona fede, stante la **mancata conferma dell'esistenza dell'obbligo da parte della stessa Cassa di previdenza**. A tal fine venivano richiamate le previsioni dell'[articolo 3 L. 689/1981](#), in forza del quale "*Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa*".

Veniva a tal proposito evidenziato come alcuni soci **non svolgessero attività di commercialista**, e, per tale motivo, il professionista **aveva trasmesso apposita richiesta di chiarimenti alla Cassa di previdenza**, la quale, tuttavia, **non aveva fornito alcuna risposta**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha tuttavia ritenuto **infondata la questione**, ribadendo che **la buona fede** rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esistono **elementi effettivamente idonei** a generare nell'autore

della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, risultando quindi che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per **conformarsi a quanto statuito dalla legge**.

Ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle sanzioni **non assume rilievo**, invece, lo **stato soggettivo** del professionista, essendo necessario far riferimento alle **norme**, che, al di là dell'aspetto puramente **psicologico**, devono essere **idonee a fondare l'applicazione del richiamato [articolo 3 L. 689/1981](#)**.

Tra l'altro **grava sul trasgressore l'onere di provare** di aver agito **in assenza di colpevolezza** e, nel caso di specie, la Corte di Cassazione non ha ritenuto fornita la suddetta prova.